

Permessi brevi – per motivi personali o familiari – studio e formazione

Si ricorda che la materia in oggetto è disciplinata in termini generali dal D.Lgs. 165/2001, D.P.R., 16/04/2013 n° 62 ed in modo specifico dal C.C.N.L. 2006-2009 e dal Contratto integrativo d'Istituto.

C.C.N.L. 2006-2009, art. 16

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio”.

Esempio di contratto integrativo d'istituto

Permessi brevi (docenti) I permessi brevi della durata massima di due ore sono autorizzati su richiesta scritta del docente; salvo motivi imprevedibili e improvvisi, prima della loro fruizione”.

Permessi brevi (ATA). I permessi brevi di uscita non superiori alla metà dell'orario e quelli per motivi familiari e personali, sono autorizzati dal D.S. previo parere favorevole del D.S.G.A., purché sia garantito il numero minimo del personale in servizio per l'efficacia dell'attività; i permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno scolastico; salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno richiesti almeno 24 ore prima della loro fruizione e verranno concessi qualora non rechino ostacolo alla funzionalità del servizio; i permessi andranno recuperati entro due mesi, in caso contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio”.

Permessi per motivi familiari o personali o ferie (docenti ed ATA). I giorni di permesso sono da da chiedersi con almeno 3 giorni di anticipo, salvo nei casi di improvvisa necessità; la relativa documentazione può essere prodotta al rientro o autocertificata secondo la normativa vigente.

Permessi per motivi di studio - 150 ore (docenti ed ATA). I giorni di permesso previsti dal C.I.R. 6 novembre 2013 sono da chiedersi con almeno 5 giorni di anticipo e nel caso di attività didattiche programmate (lezioni

e seminari) previa comunicazione del planning con tutte le date previste; la documentazione giustificativa deve attestare inequivocabilmente la presenza del lavoratore alle attività didattiche (non è consentita l'autocertificazione)".

C.C.N.L. 2006-2009, art. 64

4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.

5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tali iniziative di formazione, e con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche".

Informazione sui permessi per la formazione (C.C.N.L. 2006-2009, art. 5, co.1, lett. a)

"Criteri per la fruizione dei permessi per la formazione".

Norme comuni

La formazione e l'aggiornamento costituiscono un diritto dovere di tutto il personale; verrà favorita la partecipazione ad attività di ricerca-azione. Fatte salve oggettive esigenze di servizio, sarà autorizzata la frequenza di corsi, anche in orario scolastico (5 giorni). Per assicurare la continuità, la funzionalità e la qualità del servizio d'istruzione, formazione ed orientamento e nel contempo il diritto del personale allo sviluppo professionale, tenuto conto degli obblighi contrattuali, della specificità delle funzioni e dei diversi ordini scolastici, sulla base dei programmi di formazione presentati, saranno adottati i seguenti criteri operativi quanti/qualitativi:

- si consentiranno assenze giornaliere "per quote", così calcolate: a) 1 scuola dell'infanzia b) 1 scuola primaria c) 1 scuola secondaria di I grado. d) 1 A.T.A.
- riorganizzazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio. Docenti Quando non vi sono più docenti che ne facciano richiesta, il permesso viene di norma concesso; quando vi sono più docenti che presentano richiesta si darà precedenza a:
 - frequenza di corsi attinenti alle discipline assegnate;
 - coloro che non sono impegnati nelle stesse classi; ● coloro che non hanno usufruito del permesso nel corso dell'anno e comunque fino ad esaurimento del percorso formativo (nei limiti dei 5 giorni contrattuali);
 - rotazione

Dalle norme sopra citate discende l'obbligo per il dipendente di avvisare tempestivamente l'amministrazione della richiesta di permesso affinché possa effettuare le valutazioni del caso in modo attento e ponderato e di attendere l'autorizzazione scritta del Dirigente scolastico. Si richiama l'attenzione di tutto il personale sulla necessità di evitare disservizi nello svolgimento delle prestazioni dovute. E' appena il caso di sottolineare che l'allontanamento ingiustificato e non autorizzato dal posto di lavoro può dar luogo a contestazioni di addebito ed all'irrogazione di sanzioni disciplinari.